



Città di Castrovillari

Ufficio di Gabinetto

Ordinanza n. 197

Oggetto: DISPOSIZIONI ANTI ASSEMBRAMENTO.

II SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM 01 marzo 2020 e 08 marzo 2020 ed 11 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020 e n. 7 del 14 marzo 2020 e n. 15 2020

RITENUTO che la rapida evoluzione della diffusione del Covid-19 richiede l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO soprattutto il DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e 25 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n. 58 del 16/3/2020 e 58 bis del 17/3/2020 e la n. 103 del 3/4/2020 e la n. 142 del 17/4/2020 e 183 del 4/5/2020;

Preso atto che i provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno la finalità di ridurre la diffusione del contagio, soprattutto attraverso l'adozione di misure di prevenzione di distanziamento sociale;

Vista ulteriormente l'ordinanza della Regione Calabria n. 32 del 17/4/2020 e;

Visto il DPCM del 26/4/2020 ed il successivo DPCM del 17/5/2020;

Vista l'Ordinanza della regione Calabria n. 37 del 29/4/2020 e la successiva Ordinanza n. 43 del 17/5/2020;

Considerato che con le riaperture disposte dal 18 maggio 2020 in diverse ore della giornata, soprattutto quelle serali, in vari posti della città, su aree pubbliche, si formano assembramenti di minori che non rispettano le misure sul distanziamento interpersonale;

Considerato che le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche su spazi ed aree pubbliche, favoriscono gli assembramenti senza il rispetto delle norme di distanziamento interpersonale, per come accertato durante la prima settimana;

Considerato che su questo territorio per circa una settimana non hanno effettuato tamponi e non è possibile conoscere la reale entità della curva epidemiologica;

Considerato altresì che nella giornata di sabato sono riprese le attività di effettuazione dei tamponi di cui 2 hanno interessato giovani, tra questi uno che presentava sintomi ed uno che ha avuto contatti con paziente positivo Covid-19;

Considerato che il mancato rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale accertato nei giorni scorsi, in assenza di dati certi sull'entità di eventuali situazioni di contagio, per le motivazioni sopra espresse costituisce situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini;

Visto il DPR n. 33 del 16/5/2020 ed il DPCM 17/5/2020 che attribuiscono il potere al sindaco di emettere ordinanze relativi a spazi ed aree pubbliche, laddove non risulti possibile garantire ed accertare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramenti;

Sentite le Forze dell'Ordine;

Visti gli articoli 50 e 54 DPR 267/2000

ORDINA

1. A decorrere dal 25 Maggio 2020, non è consentito l'accesso a parchi, ville, giardini e spazi di ritrovo collettivo, posti sul territorio di Castrovillari in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai minori se non accompagnati dai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ai sensi dell'art. 1, lettera b, ed allegato 8 al D.P.C.M. 17 Maggio 2020.
2. A decorrere dal 25 Maggio 2020, in tutti i luoghi indicati al punto 1, è vietato a chiunque sostare o svolgere qualunque attività oltre le ore 21,00, ai sensi dell'art.1, commi 8 e 9, D.L. n. 33 del 16.05.2020.
3. A decorrere dal 25 Maggio 2020, è vietato, oltre le ore 21,30, sostare, passeggiare o svolgere attività ludiche o ricreative su tutte le strade cittadine, ai sensi dell'art.1, commi 8 e 9, D.L. n. 33 del 16.05.2020.
4. In deroga a quanto previsto al punto 3, non vi sono limiti d'orario nelle uscite per motivi di lavoro, di salute o di necessità o per le attività motorie svolte in forma individuale o unitamente ad appartenenti allo stesso nucleo familiare.
5. In deroga alle disposizioni di cui al punto 3, è consentito l'accesso ai locali di pizzeria, ristorazione, pub, trasformazione di prodotti alimentari e dolciari, fino alle ore 22,30, anche a quelli svolti su aree pubbliche concesse dall'Amministrazione comunale. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee Guida indicate nel D.P.C.M. del 17.05.2020 e nell'Ordinanza della Regione Calabria del 17.05.2020. E' consentito a coloro che si trovano, alle ore 22,30, all'interno dei locali di cui sopra ovvero ai tavoli posti su suolo pubblico o privato, di completare la consumazione, fino al massimo alle ore 23,30.
6. E' fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, fatta eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni di età nonché dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina o delle persone che interagiscono con gli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 17/05/2020.

7. Restano aperte tutte le altre attività di cui al DPCM del 17/5/2020 e dall'Ordinanza regionale del 17 maggio 2020, con le limitazioni per gli accessi e le prescrizioni sull'uso dei dispositivi di protezione contenute nelle precedenti ordinanze sindacali.

La violazione delle disposizioni sopra indicate determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 D.L. 16/05/2020, n. 33. In particolare:

- a) La sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito in legge n. 35 del 22/05/2020, per un importo che va da € 400,00 ad € 1.000,00. Le sanzioni per le violazioni commesse dai minori saranno elevate nei confronti dei genitori o delle persone che esercitano la patria potestà, ai sensi delle disposizioni generali dell'ordinamento giuridico.
- b) Per le violazioni commesse nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

La presente ordinanza è valida fino al 7 Giugno 2020, salvo ulteriori ordinanze di proroga.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar della Calabria entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

- Che copia della presente venga pubblicata all'albo on line del Comune di Castrovillari;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec ai seguenti indirizzi:
- A S.E. il Prefetto di Cosenza
- protocollo.prefcs@pec.interno.it
- Alla Confesercenti confesercenticosenza@pec.it
- Alla Confcommercio Cosenza confcommerciocalabria@pec.it
- Alla Confartigianato Castrovillari federimpresa@legalmail.it
- Al Comando Polizia locale
- polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it
- Al locale Commissariato della Polizia di Stato al seguente indirizzo pec: comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it;
- Al locale Comando Compagnia Carabinieri al seguente indirizzo pec: tcs22164@pec.carabinieri.it;
- Alla locale Compagnia della Guardia di Finanza
- Pec cs1290000p@pec.gdf.it
- Al settore infrastrutture comune di Castrovillari, settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it
- Al Settore Pianificazione del Territorio
- settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
- Alla società Calabria Maceri pec calabramaceri@pec.pmi.it

Dalla Residenza Municipale, li 25/05/2020



IL SINDACO

Avv. Domenico LO POLITO